



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n. 419 del 17/11/2017

Oggetto: LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N.96 E S.M.I. ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE A TEMPO INDETERMINATO DI ALLOGGIO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA. DITTA : KRYEZI REMZI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PREMESSO :

- che, ai sensi dell'art.9 della L.R.A. 96/1996 è stata formata la graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – Bando di concorso anno 2012, pubblicata sul BURA ordinario n.15 del 20 aprile 2016, a tutt'oggi in vigore;
- che in attuazione delle deliberazioni di Giunta Comunale n.145 dell'8 luglio 2016 e n.245 del 18 novembre 2016, previo aggiornamento della graduatoria, sono stati assegnati gli alloggi di ERP disponibili ai concorrenti utilmente collocati nelle stesse, secondo l'ordine di precedenza ivi stabilito;

VISTO il verbale di Assegnazione Alloggio 12 gennaio 2017, prot.n.488 col quale, nel rispetto dell'ordine di precedenza stabilito in graduatoria, è stato assegnato al Signor Kryezi Remzi, in deroga agli standard dimensionali previsti, l'alloggio comunale di ERP, al piano secondo del fabbricato di vecchia costruzione in Castel di Sangro, Via Aurelio Balzano n.103, della superficie utile di mq 62, composto da cucina, soggiorno, due camere e bagno;

CONSIDERATO

- che la suddetta assegnazione è stata effettuata nel corso del completamento dei lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune e, con a carico dell'assegnatario, delle spese di manutenzione ordinaria e degli allacci delle utenze Enel, Acqua e Gas Metano;
- che, allo stato, i lavori di manutenzione straordinaria risultano completati;
- che, ai sensi dell'art.12 della L.R.A. 96/1996, anche con l'ausilio dei collegamenti telematici sulle banche dati informatiche, sono state condotte indagini sull'assegnatario sul possesso dei requisiti prescritti per l'assegnazione di alloggi ERP;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Comunale 8 luglio 2016, n.145;
- la deliberazione di Giunta comunale n.245 del 18 novembre 2016;
- la Legge Regionale Abruzzo 25 ottobre 1996, n.96 e s.m.i.;

DATO ATTO

- che, sulla scorta delle suddette indagini, non sussistono elementi che possano far annullare l'assegnazione;
- che, ai sensi del Titolo III della L.R.A. 96/1996, per il caso di specie e per l'annualità corrente e per quella dell'anno 2018, il canone mensile ammonta ad Euro 18,51;
- che, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n.145/2016, i bolli e le imposte per la registrazione annuale, o pluriennale, sono a carico del conduttore per patto espresso;

RITENUTO

- dover omologare l'assegnazione di cui al verbale prot.n.488 del 12 gennaio 2017;
- locare al Sig. Kryezi Remzi, ai sensi degli artt.13 e 14 della L.R.A. n.96/1996 e s.m.i., a tempo indeterminato ed in deroga agli standard dimensionali previsti, l'alloggio assegnato innanzi indicato;
- ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000, formalizzare la suddetta locazione sociale secondo lo schema di contratto allegato "A", per il quale il presente provvedimento costituisce anche determinazione a contrattare;

DETERMINA

1. per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale, in conformità al Verbale di Assegnazione 12 gennaio 2017, prot.n.488 ed in esecuzione delle deliberazioni di giunta comunale n.144 dell'8 luglio 2016 e n.245 del 18 novembre 2016, di omologare l'assegnazione a favore del Signor Kryezi Remzi (codice fiscale KRYRMZ70C09Z118J), dell'alloggio comunale di Edilizia Residenziale e Pubblica al piano secondo del fabbricato in Castel di Sangro, Via Aurelio Balzano n.103, della superficie utile di mq 62, composto da cucina, soggiorno, due camere e bagno.
2. L'assegnazione di cui al punto 1. è effettuata in deroga agli standard dimensionali previsti e con a carico dell'assegnatario delle spese di manutenzione ordinaria e degli allacci delle utenze ENEL, Acqua, Gas metano, bolli ed imposte per la registrazione fiscale annuale e/o pluriennale.
3. Formalizzare l'assegnazione di cui ai punti 1. e 2. provvedendo alla stipula del contratto di locazione secondo lo schema allegato "A".
4. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, determinazione a contrattare nell'intesa che:
 - la locazione dell'alloggio di cui al punto 1. è effettuata a tempo indeterminato, ai sensi degli artt.13 e 14 della L.R.A. 96/1996 ed in deroga agli standard dimensionali previsti e con decorrenza dalla data rinveniente dal verbale di cessione;
 - la scelta del contraente è avvenuta su chiamata del concorrente utilmente collocato in vigente graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP - Bando di concorso anno 2012 - pubblicata sul BURA ordinario n.15 del 20 aprile 2016, giusta verbale di assegnazione 12 gennaio 2017, prot.n.488 e deliberazioni di Giunta comunale n.145 dell'8 luglio 2016 e n. 245 del 18 novembre 2016;
 - il contratto sarà stipulato per scrittura privata presso l'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune;
 - il contratto avrà ad oggetto la locazione dell'alloggio ERP di cui al punto 1) al canone sociale mensile per il corrente anno e per l'anno 2018 di Euro 18,51, che sarà annualmente di volta in volta rideterminato ai sensi della L.R.A. 96/1996;
 - il contratto conterrà le clausole essenziali contenute nello schema del contratto Allegato "A" della presente determinazione e del relativo "Regolamento di Utenza" approvato con deliberazione di G.C. n.25/2008.
5. Di dare atto che è stata pagata la somma di Euro 18,51, a valere quale prima mensilità di canone sociale;
6. Di dare atto che è stata pagata la somma di Euro 37,02, pari a due mensilità di canone, quale cauzione contrattuale.
7. Investire gli importi derivanti dagli introiti dei canoni sociali e/o dei relativi conguagli secondo le disposizioni di cui all'art.21 della L.R.A. 96/1996 e s.m.i..
8. Di dare mandato al competente ufficio affinché provveda a tutti i successivi adempimenti connessi con l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Ing. Elio Frabotta

**CONTRATTO DI LOCAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ALLOGGIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA**

Il giorno _____ (_____), nel Municipio del Comune di Castel di Sangro (AQ), in Corso Vittorio Emanuele II n.10, presso l'Ufficio Tecnico – Settore IV - Patrimonio del Comune di Castel di Sangro,

TRA

l'Ing. Elio Frabotta, nato San Miguel (Argentina) il 21 aprile 1959, Responsabile del Settore IV – Ufficio Tecnico - del Comune di Castel di Sangro (AQ), con sede in C.so Vittorio Emanuele II, n.10, ove domicilia per la carica, codice fiscale 82000330660, che non interviene in proprio, ma in nome e per conto del suddetto Comune, nella sua qualità di Responsabile del IV Settore – Ufficio Tecnico - del Comune di Castel di Sangro, per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti con Decreto Sindacale n.08/4-1 del 1° agosto 2015 ed in esecuzione della Determinazione a contrattare n._____ del _____, di seguito indicato "Locatore" o anche "Comune di Castel di Sangro"

e

il Signor **Kryezi Remzi**, nato a Prizren (Kosovo), il 9 marzo 1970, residente in Castel di Sangro (AQ), in Via Riviera n.102, codice fiscale KRYRMZ70C09Z118J, di seguito indicato anche "Conduttore" o anche "Assegnatario";

PREMESSO

- che, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n.145 dell'8 luglio 2016 e n.245 del 18 novembre 2016, con determinazione n._____ del _____, il Responsabile del IV Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Castel di Sangro, ai sensi degli articoli 13 e 14 della L.R.A. 96/1996, ha omologato l'assegnazione di un'alloggio di Edilizia Residenziale pubblica al Signor Kryezi Remzi;
 - che il conseguente rapporto locativo sarà regolato dalle disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di Edilizia Residenziale pubblica: Legge regionale 25 ottobre 1996, n.96 e s.m.i.;
- tanto premesso, a costituirne parte integrante del presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1- Il Comune di Castel di Sangro, come rappresentato, concede in locazione al Signor **Kryezi Remzi**, che accetta, l'alloggio comunale di edilizia residenziale pubblica, munito di impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a gas metano, facente parte del fabbricato sito in Castel di Sangro, Via Aurelio Balzano n.103, più precisamente:

- alloggio al piano secondo del fabbricato, della superficie utile di mq 62,00 (sessantadue), con ingresso indipendente ed al quale si accede da corte comune esterna, composto da: cucina, soggiorno, due camere e bagno. Il tutto è ancora da censire in catasto fabbricati ed è meglio individuato nei grafici di cui al relativo verbale di consegna.

Art.2- Il Conduttore è consapevole ed approva che l'assegnazione dell'immobile in oggetto è stata effettuata, ai sensi degli artt.13 e 14 della L.R.A. 96/1996 e s.m.i., in deroga agli

standard dimensionali previsti, nelle more di acquisizione del Certificato di Agibilità.

L'Ing. Elio Frabotta, nella qualità di Responsabile del IV settore del Comune di Castel di Sangro, dichiara: che per il rilascio del Certificato di Agibilità occorre solo l'accatastamento dell'immobile; che l'alloggio è parte del fabbricato censito in catasto al foglio 35, particella 613; che sussistono tutte le condizioni idonee alla sicurezza dell'immobile ed alla salvaguardia dell'incolumità di terzi.

Le parti si dichiarano edotte della normativa di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Conduttore, previa visione, dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio, dal quale si evince la classe di appartenenza "G".

Il Signor **Kryezi Remzi**, pertanto, dichiara di accettare la suddetta locazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, come visto e gradito, ai patti ed alle condizioni del presente contratto e senza alcuna rivalsa in genere.

Contestualmente alla stipula del presente contratto, a seguito della consegna di cui al relativo verbale, il conduttore assume la custodia dell'alloggio.

Il Locatore dichiara di consegnare l'alloggio in ottimo stato di conservazione e manutenzione, come visto, gradito ed idoneo all'uso convenuto ed a tale stato il Conduttore l'accetta dichiarandolo idoneo alle proprie esigenze ed a quelle dei componenti del proprio nucleo familiare.

Al termine della locazione l'immobile dovrà essere riconsegnato nell'identico stato ricevuto, salvo il deperimento d'uso.

Ogni eventuale riserva in ordine alla riconsegna dovrà essere eccepita per iscritto dal Locatore e risultare nel verbale di riconsegna.

Art.3- L'alloggio si concede in locazione al solo uso di civile abitazione, con l'espresso divieto per l'Assegnatario e la sua famiglia di ogni altra diversa destinazione e di qualunque cessione in sub-affitto, anche parziale, con o senza mobilio a titolo gratuito od oneroso.

Art.4- L'Assegnatario potrà ospitare terzi soltanto previa autorizzazione da parte del locatore. L'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta. A tutti gli effetti del presente articolo, l'Assegnatario dichiara, quindi, che la sua famiglia si compone attualmente di n.5 (cinque) persone conviventi : oltre se stesso, il coniuge Kryezi Lumturije, le figlie Kryezi Dijana e Kryezi Zana, il figlio Kryezi Maliq; si impegna inoltre a denunciare al Locatore, nel termine di dieci giorni, qualsiasi variazione avvenuta nella composizione della propria famiglia.

Art.5- Il canone di locazione mensile – provvisorio-, calcolato in base alla vigente normativa in materia di edilizia Residenziale pubblica, dovuto dall'Assegnatario per la corrente annualità e quella dell'anno 2018 è di Euro 18,51 (Euro diciotto virgola cinquantuno) e deve essere corrisposto anticipatamente entro i primi cinque giorni di ciascun mese, mediante bollettini di c/c postale n.11850674 intestati a "Comune di Castel di Sangro Servizio di Tesoreria", o mediante pagamento diretto presso la stessa Tesoreria comunale, indicando nella causale il motivo del versamento.

Il Conduttore accetta di uniformarsi, sopportandone il relativo costo, al sistema di riscossione del canone in uso e ad eventuali successive modifiche stabilite dal Comune di Castel di Sangro, da comunicarsi con idonee modalità, anche per addebiti di eventuali conguagli.

Sull'importo del canone, come su qualsiasi altra somma dovuta dall'assegnatario con il rapporto di locazione convenuto col presente contratto, decorreranno, in caso di ritardato pagamento, gli interessi legali al tasso vigente dalla data di scadenza del pagamento,

senza bisogno –per patto espresso- di costituzione in mora del debitore, giusta art.30 L.R.96/1996 e successive modificazioni.

I pagamenti del corrispettivo o di qualsiasi altra somma dovuta saranno sempre ricevuti dal Comune di Castel di Sangro senza pregiudizio alcuno delle azioni eventualmente in corso nei confronti dell'Assegnatario e ciò ai sensi dell'art.1591 c.c. dandosi atto alle parti che tali pagamenti non comportano tacita rinnovazione del presente contratto.

Tutti i componenti del nucleo familiare sono solidalmente obbligati relativamente a tale pagamento.

Il canone di locazione verrà di volta in volta rideterminato annualmente secondo le disposizioni di legge in tema di canoni per l'edilizia residenziale pubblica – Legge Regionale 25 ottobre 1996, n.96 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine il Conduttore si obbliga a trasmettere al competente Servizio del Comune di Castel di Sangro, entro il mese di novembre di ciascun anno, le dichiarazioni dei redditi o C.U.D. relativi all'anno precedente di ciascun componente il nucleo familiare. La mancata trasmissione dei modelli reddituali suddetti comporta, per patto espresso, per la successiva annualità, fino all'esito di opportuni accertamenti fiscali ed indipendentemente dall'esito stesso, anche a titolo sanzionatorio e senza possibilità di rimborso alcuno, l'implicita collocazione del Conduttore nella fascia di reddito n.7 di cui all'art.25 della L.R.A.96/1996, con conseguente incremento del canone mensile di locazione nella misura massima ivi prevista e con salvezza del relativo aggiornamento annuale in ragione del 30% dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Art.6- La gestione e le relative spese dell'impianto di riscaldamento sono a carico dell'assegnatario, come pure per quota parte le spese per la manutenzione e pulizia delle parti comuni.

Il Comune di Castel di Sangro, pertanto, non riconosce eventuali contenziosi tra gli assegnatari per la riscossione delle quote di gestione del presente articolo.

Art.7- L'Assegnatario non può opporsi alle visite nell'alloggio ordinate anche verbalmente dal Comune di Castel di Sangro. A tal proposito il Conduttore dichiara i propri recapiti telefonici nei numeri _____, obbligandosi a comunicare per iscritto ogni eventuale loro variazione.

Art.8- Il Comune di Castel di Sangro effettuerà dei sopralluoghi e relazionerà annualmente sullo stato di manutenzione dell'alloggio e dello stabile.

Art.9- Nessuna miglioria, innovazione o modifica potrà essere fatta dal Conduttore senza preventivo consenso scritto del Locatore. In ogni caso, tutti i miglioramenti o mutamenti, fissi o infissi, compresi gli impianti elettrici, gas, acqua, igienici e di riscaldamento, le serrature, ecc. resteranno, al termine del rapporto di proprietà del Comune di Castel di Sangro senza che, perciò, l'Assegnatario possa pretendere rimborso o indennizzo, e ciò in deroga agli artt.1592 e 1593 cod. civile. Resta però riservato al Comune di Castel di Sangro il diritto di pretendere la rimessione dei locali nel pristino stato in danno e a spese del Conduttore.

Art.10- Il Comune di Castel di Sangro potrà eseguire all'interno e all'esterno dell'alloggio, sue pertinenze e parti comuni, ogni sorta di innovazioni, migliorie, lavori, impianti e riparazioni, anche se non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere alcun compenso all'Assegnatario, anche se la durata dei lavori sia superiore a venti giorni, con espressa deroga alle limitazioni di cui agli artt.1582, 1583 e 1584 c.c..

Ove, in assenza dell'inquilino, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in

alcun modo differite, senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, il Comune di Castel di Sangro è autorizzato a far aprire l'alloggio ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dall'Assegnatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

Art.11- Il presente contratto decorre _____ e non è sottoposto a limitazioni temporali, salvo i casi di risoluzione di cui alle leggi e ai regolamenti regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, divenendo inefficace col venir meno dei requisiti prescritti per la permanenza dell'assegnazione ovvero per il verificarsi di situazioni legittimanti la risoluzione ope legis, ovvero per inadempienza agli obblighi assunti dalle parti.

Ai soli fini fiscali, peraltro, il presente contratto avrà durata fino al 30 ottobre 2021 e si intenderà tacitamente rinnovato di volta in volta per anni quattro.

Art.12- L'Assegnatario potrà recedere dal presente contratto dando preavviso almeno 60 (sessanta) giorni prima del rilascio dell'alloggio.

In caso di ritardata comunicazione si impegna a corrispondere i due mesi di canone d'affitto ed i relativi accessori, salvo quanto altro dovuto.

Art.13- L'Alloggio deve essere stabilmente occupato ed abitato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla consegna.

L'inosservanza di tale onere comporta la decadenza dell'assegnazione.

Art.14- L'Assegnatario esonera espressamente il Comune di Castel di Sangro da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero provenire alle persone, all'alloggio o allo stabile, da fatti, omissioni o colpe di altri inquilini o di terzi in genere e non potrà far risalire al Comune di Castel di Sangro stesso la responsabilità per eventuali furti nella cosa locata.

L'Assegnatario è tenuto a risarcire qualunque danno o deterioramenti arrecati sia all'alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze, per colpa sua, di persone con lui conviventi o da lui stesso chiamate per incombenze di qualsiasi genere.

Art.15- Il presente contratto è stipulato con patto di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 ed art.30 della L.R. 96/1996, qualora l'assegnatario:

a) risulti in mora con i pagamenti per un importo superiore a sei mensilità di canone dovuto; la morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora; all'Assegnatario moroso viene applicata un'indennità di mora per i canoni non corrisposti pari al tasso legale vigente;

b) abbia apportato modificazioni non autorizzate all'alloggio, ai locali accessori od agli impianti;

c) ospiti stabilmente terze persone senza aver preventivamente ottenuto autorizzazione dal Comune di Castel di Sangro;

d) sia incorso in gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali di locazione;

e) sia stato assoggettato a decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art.34 della L.R. 96/1996 e più specificatamente:

- abbia superato il limite massimo di reddito per la permanenza, determinato ai sensi dell'art.35 della L.R. 96/1996 e successive modificazioni;
- non sia più in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione ai sensi dell'art.2 della L.R. 96/1996;
- non occupi stabilmente l'alloggio, salva preventiva autorizzazione del Comune di Castel di Sangro giustificata da gravi motivi;

- abbia ceduto in sublocazione, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'alloggio a terzi;
- abbia usato l'alloggio per scopi impropri ed illeciti.

Art.16- L'Assegnatario, per sé e familiari, dichiara di accettare e si impegna ad osservare le norme contenute nel "Regolamento di Utenza", in vigore presso il Comune di Castel di Sangro, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 12 febbraio 2008, n.25 che, ben noto al Conduttore ed ancorché non allegato al presente contratto, qui si intende interamente richiamato e trascritto a costituirne parte integrante e sostanziale.

Dichiara, altresì, di accettare ed osservare eventuali modificazioni ed aggiunte che il Comune di Castel di Sangro, a proprio insindacabile giudizio, intendesse introdurre sia nel predetto Regolamento di utenza che nel presente contratto.

Art.17- Il Conduttore si obbliga ad usare l'alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia e senza recare molestia agli altri inquilini.

Egli è obbligato a mantenere l'alloggio in perfetto stato di conservazione, sicché tutte le riparazioni di piccola manutenzione di cui agli artt.1575 e 1609 c.c. e specificate nel richiamato "Regolamento di Utenza" sono ad esclusivo suo carico. A garanzia degli obblighi di cui a detto "Regolamento di Utenza" il Conduttore ha versato al Comune, contestualmente alla prima mensilità di canone la cauzione di Euro 37,02 (Euro trentasette virgola zerodue), pari a due mensilità del primo canone di locazione, non aggiornabile e non produttivo di interessi e, ove occorrente, con l'obbligo tempestivo di ricostituirla.

Verificandosi danni allo stabile, sue pertinenze, impianti, tubazioni e scarichi di uso comune, compresi gli ingombri, provocati da incuria, vandalismo o altro fatto doloso o colposo senza che sia possibile identificare l'autore, l'Assegnatario riconosce al Comune di Castel di Sangro di rivalersi "pro quota" su tutti gli inquilini dello stabile, in rapporto all'alloggio goduto.

Art.18- Le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare alle norme della L.R. 25 ottobre 1996, n.96, delle disposizioni attuative di detta legge e successive modifiche, nonché, per quanto non espressamente previsto, alle norme del Codice Civile ed usi e consuetudini locali.

Art.19- Per patto espresso sono a carico del Conduttore l'imposta di bollo per il contratto, l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi e le spese, o i rimborsi al Comune, inerenti gli allacci delle utenze domestiche (acqua, gas ed elettricità). Il presente contratto, alle scadenze fiscali prefissate, con salvezza dei casi di risoluzione, di disdetta, di revoca o annullamento dell'assegnazione, sarà di volta in volta rinnovato a cura e spese del Conduttore.

Art.20- A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio, rispettivamente, il Comune di Castel di Sangro nella propria sede e l'Assegnatario nell'alloggio locatogli.

Art.21- Per ogni controversia dipendente od inerente il presente contratto, competente è il foro di Sulmona, anche in deroga alle regole sulla competenza per il territorio di cui al Codice di procedura Civile.

-----sottoscrizioni ed accettazione del Conduttore delle clausole vessatorie.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 17/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 17/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
